

CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORI UNIVERSITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 230/2005

TRA

l'Università degli Studi di Ferrara, C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari, il 22.05.1960 e domiciliato per la carica in Ferrara, via Savonarola n. 9, (d'ora innanzi denominata "Università")

E

il CONSORZIO FERRARA RICERCHE, con sede legale c/o l'Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 e sede operativa Via Giuseppe Saragat, 1 - 44122 Ferrara; Codice Fiscale e Partita Iva n. 01268750385 rappresentato dal Presidente Prof. Giovanni Fiorentini, nato a Seravezza (Lucca) il 22/02/1948, (d'ora innanzi denominato "Consortio")

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

VISTI

- la Legge 4 novembre 2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- il "Regolamento recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 230/2005";
- il D.Lgs. 29/03/2012 n. 49 all'art. 5, comma 5;

PREMESSO CHE

- l'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, ai sensi dell'art. 4 comma 5 dello Statuto di Ateneo;
- presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche è in scadenza un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica Analitica e istituito a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 230/2005;
- il Consortio, nell'ambito delle iniziative dirette al miglior raggiungimento dei propri obiettivi e finalità, ha previsto il cofinanziamento per la proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica Analitica;
- gli obiettivi e le finalità del soggetto finanziatore risultano convergenti con quelli dell'Università, a garanzia della libertà e dell'autonomia della didattica e della ricerca scientifica, nel rispetto dei valori che sono alla base delle attività Universitarie ed in conformità con i principi della Costituzione relativi allo sviluppo della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio cofinanzia la proroga per un anno di un contratto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica Analitica.

Art. 2 - MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO

L'Università si impegna a prorogare per un anno un contratto già in essere per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica Analitica come da regolamento in premessa.

Art. 3 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il Consorzio si impegna a versare all'Università la somma complessiva di € 32.390,00 (euro trentaduemilatrecentonovanta/00) per il cofinanziamento di cui all'art.1 che sarà versata dal Consorzio stesso in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla firma della presente convezione.

Art. 4 – EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data del relativo perfezionamento e risultano efficaci sino al completo adempimento degli obblighi previsti da parte dei contraenti.

Nel caso di cessazione dal servizio del ricercatore prima della scadenza del presente accordo, le Parti concordano che importi residui saranno destinati all'attività di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche per il settore scientifico disciplinare CHIM 01 - Chimica Analitica.

Art. 5 – CONTROVERSIE

Le parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara.

Art. 7–TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs 196/2003 – cd. Codice Privacy – l'Università provvede al trattamento dei dati personali conosciuti in costanza dell'attività convenzionale esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in ogni caso conformemente all'Informativa privacy pubblicata sul sito internet di Ateneo.

Art. 8 – ONERI FISCALI

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico delle Parti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
IL RETTORE
(Prof. Pasquale NAPPI)



CONSORZIO FERRARA RICERCHE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Prof.Gioyanni FIORENTINI)

31 LUG 2013

FERRARA _____

FERRARA -5 AGO. 2013